



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30/06/2021

Oggetto: TARI 2021: APPROVAZIONE TARIFFE, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI, COMPRESSE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI LEGATE AL COVID-19

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **Giugno** alle ore **21:15** nell'aula consiliare della sede comunale previa convocazione nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica.

Presiede l'adunanza la Dott.ssa Simona Rossetti, nella sua veste di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Dott. Giampiero Vangi, anche con funzioni di verbalizzante.

Dei componenti il consesso, risultano:

			Presenti	Assenti
1	ROSSETTI SIMONA	Presidente	P	
2	BROTINI FRANCESCA	Consigliere	P	
3	PROSPERI ELENA	Consigliere	P	
4	TONI DAVIDE	Consigliere		A
5	GIORNI LEONARDO	Consigliere	P	
6	IRRATI MASSIMO	Consigliere	P	
7	COSTAGLI MORENO	Consigliere	P	
8	SANTINI VANIA	Consigliere		A
9	PECORINI DANIELE	Consigliere	P	
10	CECCONI JESSICA	Consigliere	P	
11	MANCINI DANIELA	Consigliere	P	
12	TANGANELLI ALESSIO	Consigliere	P	
13	ROVAI SUSANNA	Consigliere		A
14	BARONTINI SIMONE	Consigliere		A
15	INNOCENTI ALBERTO	Consigliere	P	
16	BARBATO GIANLUCA	Consigliere	P	
17	CIATTINI BRUNO	Consigliere	P	
			13	4

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta previa designazione a scrutatori dei Consiglieri: BROTINI FRANCESCA, PECORINI DANIELE

Invita quindi il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*;

RILEVATO che la disciplina di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia TARI, riconosce a tale entrata natura tributaria;

RICORDATO che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- definisce, al comma 641, come presupposto impositivo della TARI, *“il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”*;
- chiarisce, al comma 642, dedicato all'individuazione dei soggetti passivi del nuovo tributo, l'obbligatorietà a carico di *“chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”*;
- stabilisce, al comma 654, che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”*;
- prevede, al comma 658, che *“Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche”*;
- stabilisce, al comma 660, che *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*;
- prevede, al comma 682, che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune può determinare, in materia TARI:
 1. i criteri di determinazione delle tariffe;
 2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti;
 3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva delle famiglie, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

- precisa, al comma 688, le modalità di versamento della TARI ed il numero di rate e le scadenze, affidandone al Comune la definizione, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, ferma restando la possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- stabilisce, ai commi 690 e 691, che la TARI è applicata e riscossa dal Comune e che i Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, affidarne, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione ai soggetti ai quali risulta affidato, alla data del 31/12/2013, il servizio di gestione dei rifiuti;

RICORDATO, inoltre, che:

- la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'*individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti*;
- il Comune di Cerreto Guidi Fiorentino è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;
- con determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati al "*Concorrente 2*" (costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.), che ha assunto poi la denominazione "*Alia Servizi Ambientali Spa*" (in forma abbreviata Alia Spa), a seguito di progetto di fusione delle società Quadrifoglio S.p.A., Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 114 del 12/12/2016;
- l'affidamento sopra citato comprende i Servizi Base di gestione integrata dei rifiuti ed i Servizi Accessori. I Servizi Accessori, complementari alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D. Lgs 152/2006 e s.m.i., sono attivati a richiesta dei singoli Comuni;

RICORDATO, infine, che:

- relativamente alla gestione amministrativa del tributo sui rifiuti, questo Ente si è avvalso di soggetto esterno, coincidente con il soggetto gestore della raccolta e trattamento, fino all'anno 2020;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 70 del 28/12/2020, ha preso atto del Piano Economico Finanziario TARI anno 2020, approvato da ATO, nell'ambito del quale, oltre ai servizi base, ha attivato una serie di servizi accessori, tra cui il servizio di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), definito tale nell'ambito dell'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte di ATO Toscana Centro a favore di Alia SPA;
- conseguentemente l'Ente oggi, come negli anni passati, non è dotato di adeguata struttura interna atta a fronteggiare il carico di lavoro derivante dalla gestione amministrativa della TARI;

PREMESSO, altresì, che è ancora in atto l'emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarata dal Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 31/01/2020, fino al 31/07/2020 e prorogata, da ultimo, dal D.L. 22/04/2021, n. 52, fino al 31/07/2021;



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

PRESO ATTO delle varie disposizioni fino ad ora emanate in merito al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente grave crisi economica che ha colpito duramente il tessuto socio-economico del territorio nazionale, e, conseguentemente, quello comunale;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, *“Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico...”*;

CONSIDERATO che l'art. 106 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha istituito apposito Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, al fine di compensare gli effetti derivanti dall'emergenza Covid-19 sui bilanci degli enti locali in termini di minori entrate o maggiori spese conseguenti all'emergenza sanitaria in atto;

VISTO il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 212342 del 3 novembre 2020, come sostituito dal successivo Decreto n. 59033 del 1 aprile 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2021, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

DATO ATTO che la Tabella 1 allegata al suddetto Decreto riporta il valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti ristorata a ciascun comune, che per il Comune di Cerreto Guidi è pari ad € 201.347,94;

VISTE le seguenti FAQ del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – Area Pareggio di Bilancio – Ambito Certificazione COVID-19:

Faq n. 5 del 21/01/2021: *“La Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 riporta il valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti che verrà ristorata a ciascun comune. Tale importo dovrebbe essere utilizzato dall'ente per finanziare agevolazioni TARI, da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tuttavia, si ritiene che l'ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi – diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) – qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili. Viceversa, non è possibile utilizzare tale importo a copertura di minori entrate comunali”*.

Faq n. 36 del 21/01/2021: *“Si ritiene possibile l'utilizzo del richiamato fondo per il finanziamento del conguaglio in parola. Il finanziamento del conguaglio costituisce in ogni caso un'agevolazione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre. Non si ritiene possibile certificare maggiori spese oltre a quelle della perdita massima già riconosciuta. È invece possibile la certificazione di maggiori spese Covid-19 per servizi aggiuntivi non ricompresi nel PEF Rifiuti e, quindi, non coperti dai proventi della Tari/Tari-corrispettivo (ad esempio, la raccolta di rifiuti presso il domicilio di anziani e quarantenati)”*.

VISTI i seguenti atti:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/09/2020, avente ad oggetto: *“Tari 2020 - approvazione tariffe, riduzioni e agevolazioni”*, con la quale è stata approvata la riduzione del 30%, sulla parte variabile della tariffa, alle Utenze Non Domestiche Tari che, per l'anno 2020, dimostrino l'effettiva completa chiusura dell'attività a causa del COVID-19 nei periodi previsti dalla normativa dando atto che detta agevolazione è da considerarsi prettamente *“episodica”* e che



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

è a carico del bilancio comunale;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 28/12/2020, avente ad oggetto: “*Integrazione alla deliberazione del consiglio comunale n. 37 del 30/09/2020, avente ad oggetto:tari 2020-approvazione tariffe, riduzioni e agevolazioni*”, con la quale è stato approvato l’incremento della somma da destinare alla riduzione sulla parte variabile della tariffa, alle Utenze Non Domestiche Tari che, per l’anno 2020, dimostrino l’effettiva completa chiusura dell’attività a causa del COVID-19 nei periodi previsti dalla normativa, aumentando la percentuale di riduzione che potrà arrivare, in presenza di fondi disponibili, anche alla totale esenzione della TARI per tali periodi evidenziando che detta agevolazione è da considerarsi prettamente “episodica” e che è a carico del bilancio comunale;
- La determinazione N. 838 DEL 31/12/2020 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa per le agevolazioni tari per utenze non domestiche con chiusure nell’anno 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica da covid-19 e che, in seguito alle variazioni al bilancio 2020, approvate con la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 30/11/2020, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 28/12/2020, questa Amministrazione ha ritenuto opportuno incrementare la somma da destinare alla riduzione sulla parte variabile della tariffa, alle Utenze Non Domestiche Tari che, per l’anno 2020, dimostrino l’effettiva completa chiusura dell’attività a causa del COVID-19 nei periodi previsti dalla normativa aumentando la percentuale di riduzione che potrà arrivare, in presenza di fondi disponibili, anche alla totale esenzione della TARI per tali periodi dando atto si considera “completa chiusura” anche in caso “di chiusura con possibilità di asporto e/o consegna a domicilio” per le attività commerciali di somministrazione e ristorazione indicate dalla normativa di riferimento sia per il primo periodo di lockdown ad inizio anno sia per le ulteriori chiusure disposte dalla normativa statale negli ultimi mesi del 2020;

VISTI:

- l’art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia), che prevede che “*I comuni possono, in deroga all'[articolo 1, commi 654e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30/09/2020, con cui sono state approvate le tariffe TARI 2020 avvalendosi della facoltà prevista dal citato art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020;
- il Piano Economico Finanziario redatto da ATO Toscana Centro per l’anno 2020, secondo quanto previsto dal citato art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 28/12/2020, di presa d’atto del Piano Economico Finanziario redatto da ATO Toscana Centro per l’anno 2020, con cui è stato stabilito di provvedere al conguaglio del predetto differenziale nei piani finanziari degli anni dal 2021 al 2023 in quote costanti;

VISTA la deliberazione consiliare di stessa data, avente ad oggetto l’approvazione del piano finanziario TARI anno 2021;

PRESO ATTO:

- dei costi tari inseriti nel PEF anno 2019-2020;
- dei costi tari inseriti nel PEF anno 2021;



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

- che i costi tari dei due anni del PEF 2019-2021 rispettano l'incremento massimo previsto da Arera (6,6%);

EVIDENZIATO che il ribaltamento dei costi aggiuntivi del PEF 2021 comporterebbe un aumento consistente maggiore del 6,6% previsto nei PEF, dando atto che tutto ciò è dovuto alla suddivisione del tributo fra domestico e non domestico, fra le percentuali di utenti appartenenti alla varie categorie, alla conformazione territoriale del Comune, alle superfici imponibili e ad altri parametri non governabili (in buona sostanza lo stesso aumento del 6,6% sui costi PEF, può comportare un aumento tariffario più basso del 6,6 ed, ugualmente, più alto del 6,6 sulla base di parametri legati alle caratteristiche del Comune);

VISTA la particolare situazione socio economica dovuta alle conseguenze derivanti dagli effetti della pandemia da Covid 19, ritenuto che non sia il momento di aumentare in misura considerevole la tassazione TARI sulle famiglie e sulle imprese, l'Amministrazione comunale ha deciso di intervenire utilizzando i fondi accantonati FCDE TARI, per le seguenti motivazioni:

- la Corte dei Conti prevede che l'accantonamento del FCDE Tari nel rendiconto debba essere calcolato in base ai principi contabili armonizzati anche se il Comune avesse previsto nei PEF un importo minore;
- la stessa Corte niente rileva se il fondo PEF (riportato nel bilancio dell'Ente) è maggiore del fondo FCDE accantonato in base al principio contabile, in quanto tutto rappresenta una manovra cautelativa per il bilancio;
- tale fondo FCDE è legato unicamente alla Tari e non può essere utilizzato per la copertura di altre minori entrate ma, in caso di un valore positivo, lo stesso dovrebbe essere "utilizzato" per la copertura dei costi Tari;
- il fondo FCDE, approvato con il rendiconto 2020, relativo alla TARI, è stato calcolato in base all'importo inserito nei PEF (in misura maggiore per i PEF antecedenti al 2019) – e nei bilanci. Tale importo accantonato, stimato a preventivo e calcolato in base alle dirette Arera, che prevedono un conteggio diverso da quello che scaturisce dall'applicazione del principio contabile armonizzato (fcde che in base al principio arera può essere inserito fino all'80%) è risultato a rendiconto maggiore dell'importo calcolato in base al principio contabile armonizzato;
- tale importo non poteva essere trasferito all'avanzo libero proprio per le motivazioni sopra dette;
- inoltre, il fondo FCDE, approvato con il rendiconto 2020, relativo alla TARI, presenta per alcuni anni una eccedenza fra residuo da incassare ed importo accantonato;

PRESO ATTO, pertanto, che viene utilizzato una parte dell'accantonamento FCDE a titolo di TARI nel risultato di amministrazione 2020 necessario a poter limitare un aumento tariffario inferiore a quello che sarebbe scaturito dall'applicazione dei maggiori costi PEF anno 2021;

DATO ATTO che l'intervento necessario, calcolato mediante proiezione della tariffazione TARI 2021, all'aumento limitato della tariffa TARI – come da allegato, risulta pari a € 100.000,00 e che, in stessa seduta consiliare, è stato provveduto ad effettuare la variazione di bilancio in parte spesa quale trasferimento "agevolativo", che sarà compensato contabilmente con l'entrata per euro 100.000,00;

VISTO l'allegato prospetto inerente le tariffe anno 2021 e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

VISTO, altresì, che l'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni Bis) ha stabilito che: “1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. (...);”

DATO ATTO che, nelle more dell'approvazione del Decreto ministeriale di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 73/2021 sopra riportato, la Fondazione Anci-IFEL, con nota del 28/05/2021, ha pubblicato il sistema di calcolo per la ripartizione del fondo statale, da cui deriva la stima dell'importo che sarà assegnato a ciascun Comune a valere sui 600 milioni di euro stanziati, sulla base dei criteri indicati dall'articolo 6 del citato Decreto "Sostegni bis", che per il Comune di Cerreto Guidi sarà pari ad € 167.612;

TOSCANA	FIRENZE	Cerreto Guidi	10.885	201.348	33.736	167.612
---------	---------	---------------	--------	---------	--------	---------

VISTA la nota IFEL del 16/06/2021, recante disposizioni interpretative in merito alle agevolazioni TARI non domestiche 2021 (ex art. 6 D.L. 73/2021) e termini per le deliberazioni;

RITENUTO utilizzare, come previsto dalla norma, i fondi sopra descritti (attualmente non ancora approvati con decreto) per finanziare le agevolazioni alle utenze non domestiche TARI come sotto riportato:

- fino ad azzeramento TARI (parte fissa e parte variabile) per le seguenti attività sulla base delle disponibilità di bilancio, ovvero fino a concorrenza dell'importo che sarà definitivamente assegnato da parte del Ministero:

CAT 1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	Limitato ai circoli ed alle associazioni sportive
-------	---	---



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

CAT 2	<i>Cinematografi e teatri</i>	<i>Intera categoria</i>
CAT 4	<i>Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</i>	<i>Ad esclusione dei distributori di carburanti e limitato agli impianti sportivi</i>
CAT 7	<i>Alberghi con ristorante</i>	<i>Intera categoria ad esclusione di una classificazione particolari tipo caserme..</i>
CAT 8	<i>Alberghi senza ristorante</i>	<i>Intera categoria</i>
CAT 13	<i>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli</i>	<i>Intera categoria ad esclusione delle attività che non sono state indicate come attività con chiusura obbligatoria (solo a titolo esemplificativo ferramenta, cartoleria.....)</i>
CAT 17	<i>Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbieri, estetista</i>	<i>Intera categoria ad eccezione delle lavanderie classificate in tale categoria rimaste aperte</i>
CAT 22	<i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie</i>	<i>Intera categoria</i>
CAT 23	<i>Mense, birrerie, amburgherie</i>	<i>Intera categoria</i>
CAT 24	<i>Bar, caffè, pasticceria</i>	<i>Intera categoria</i>
CAT 27	<i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio</i>	<i>Limitato a fiori e piante e pizza al taglio</i>
CAT 30	<i>Discoteche, night-club</i>	<i>Intera categoria</i>
CAT 31	<i>Agriturismo, affittacamere, residence</i>	<i>Intera categoria</i>

VERIFICATO che il suddetto intervento comporta un costo per agevolazioni a carico del bilancio stimato in euro 170.000,00 da quantificare con esattezza al momento dell'applicazione delle riduzioni deliberate con il presente atto;

RITENUTO opportuno condizionare l'ottenimento delle agevolazioni sopra elencate alla presenza dei seguenti requisiti:

- l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche che non risultino in regola con i pagamenti TARI pregressi, dando atto che i pagamenti arretrati potranno essere compensati con tale agevolazione;
- l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti;
- l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche per le quali non sia registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti;

ACCERTATO che le indicazioni IFEL possono trovare conferma nel nuovo quadro normativo del corrente anno 2021, stante il richiamo del Legislatore ad introdurre agevolazioni finalizzate ad “*attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività*”, anche “*in misura superiore alle risorse assegnate*”, evitando “*in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti*”, e così pertanto indicando espressamente agli Enti Locali il percorso applicativo prefigurato dal comma 660 della L. 147/2013;



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

RICORDATO che:

- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 106 comma 3-bis, del DL 34/2020, convertito con L.77/2020, aveva differito al 31 gennaio 2021 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, di cui all'art. 151, comma 1 del TUEL;
- il Decreto Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. serie generale n.13 del 18/01/2021, ha ulteriormente differito al 31 marzo 2021 la data ultima di approvazione del suddetto bilancio di previsione 2021/2023;
- l'art. 30, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) ha ulteriormente differito al 30/04/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- l'art. 3, comma 2, del D.L. 30 aprile 2021, n. 56 ha ulteriormente differito al 31/05/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) ha stabilito che *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.”*;

RITENUTO opportuno, inoltre, in un ottica di sostenibilità sociale, confermare specifiche agevolazioni, ed in particolare le riduzioni tariffarie da applicare a favore di:

- **Riduzione per le utenze domestiche**

(Art. 12 – del Regolamento comunale TARI Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

Nella modulazione della tariffa è stata applicata una riduzione per la raccolta differenziata, sia nella parte fissa che nella parte variabile della stessa, del 13,00%, così come previsto dal comma 658 dell'art.1 della Legge 147/2013.

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30%, alle utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti:

- a) non abbiano subito sanzioni o segnalazioni per abbandono rifiuti;
- b) facciano registrare i seguenti conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati (contenitore grigio):
 - da 81 a 120 litri abitante / anno, riduzione massima del 15%;
 - fino a 80 litri abitante / anno riduzione massima del 30%;

Le riduzioni relative alla partecipazione alle raccolte differenziate verranno conteggiate sulla base di quanto rilevato nell'anno precedente ed il conguaglio dell'effettiva situazione per l'anno 2021 sarà effettuato in occasione della prima rata dell'anno successivo.

Per la determinazione della riduzione il numero dei componenti è quello risultante al 1 gennaio dell'anno in corso.



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

Nel caso di utenze aggregate i requisiti stabiliti dalle precedenti lettere “a) e b)”, per l’applicazione della riduzione, saranno richiesti cumulativamente con gli stessi principi e non potranno essere applicate distintamente a singoli componenti che costituiscono l’aggregato.

La riduzione non sarà concessa alle utenze domestiche per le quali non sia stata registrata nel corso dell’anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Nel calcolo delle riduzioni di cui al precedente punto b) non si tiene conto dei seguenti flussi di rifiuti urbani indifferenziati:

a) conferimenti di eventuali contenitori dedicati alla raccolta di pannoloni e altri presidi medici prodotti da persone affette da patologie riconosciute da SSNN;

b) conferimento di pannolini, per i quali sia stata chiesta l’esenzione per i nuovi nati fino al compimento del 3° anno di età, fino alla quantità di 50 litri settimanali.

Articolo 13 del Regolamento comunale TARI -Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio

- **Riduzione per le utenze non domestiche**

(Art. 14- Agevolazione per l’avvio al riciclo dei rifiuti urbani)

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell’anno di riferimento nella misura massima del 30%, alle utenze non domestiche sulla base del rapporto tra volume complessivo di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento passivo e il volume complessivo di materiali avviati a recupero, secondo il seguente schema:

a) rifiuti indifferenziati compresi tra il 20,1% e il 30% dei materiali recuperabili, riduzione del 10%;

b) rifiuti indifferenziati compresi tra il 10,1% e il 20% dei materiali recuperabili, riduzione del 20%;

c) rifiuti indifferenziati fino al 10 % dei materiali recuperabili, riduzione del 30%.

Per le utenze non domestiche, alle quali il gestore non ha assegnato contenitori dotati di TAG e per le quali non è svolto il rilevamento effettivo dei materiali avviati a recupero, sarà assegnata la quantità risultante da uno svuotamento settimanale di un contenitore da 50 litri.

La riduzione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell’anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Il costo unitario CU di cui al punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999, per l’anno 2021 ammonta ad € 0,351/kg;

- **Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti**

(Art. 15 del Regolamento comunale TARI Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti)

Altre agevolazioni, ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento comunale TARI:

a) esenzione per redditi ISEE fino € 5.000,00 (si considerano arrotondati per difetto i valori da 5.000,00 a 5.000,99);

b) riduzione 30% per redditi ISEE da € 5.001,00 fino a € 10.000,00.

Le predette agevolazioni debbono essere richieste dal contribuente su apposito stampato messo a disposizione del Comune, a pena di decadenza entro il 31.12 di ogni anno.

RITENUTO opportuno condizionare l’ottenimento delle agevolazioni sopra elencate alla presenza dei seguenti requisiti:

a. l’agevolazione non sarà concessa alle utenze domestiche che non risultino in regola con i pagamenti TARI pregressi;

b. l’agevolazione non sarà concessa alle utenze domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti;

c. l’agevolazione non sarà concessa alle utenze domestiche per le quali non sia registrata nel corso dell’anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti;

La richiesta deve essere presentata per l’anno 2021 a pena di decadenza entro il 31/10/2021. L’eventuale conguaglio verrà effettuato nella prima emissione utile dell’anno successivo.



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

→ Riduzioni per recupero prodotti alimentari:

Per le utenze non domestiche che, in via continuativa, devolvono, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, prodotti alimentari derivanti dalla propria attività per scopi assistenziali, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, ai sensi del Regolamento per la disciplina della TARI, è stabilita una riduzione della parte variabile della TARI pari al prodotto delle quantità (Kg) dei prodotti alimentari devoluti per il 100% del costo unitario CU di cui al punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999. Il costo unitario CU di cui al punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999, per l'anno 2021 ammonta ad € 0,351/kg;

RICORDATO che l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (...)”*;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale all'approvazione della manovra TARI anno 2021, ai sensi della Legge 296/2006, art. 1, comma 169, e della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 683;

ATTESO che la Giunta comunale, considerata l'urgenza di dover procedere con l'emissione del primo acconto TARI 2021, nell'intento di frazionare le scadenze e non gravare sull'utenza, ha adottato una ripartizione in tre rate con atto n. 79 del 24/05/2021;

RITENUTO, quindi, necessario anche in questa sede, prendere atto dell'Informativa di cui sopra e definire il numero di rate e le scadenze della TARI per l'anno 2021, confermando quanto stabilito per l'anno 2020, come sotto riportato:

UTENZE DOMESTICHE

- prima rata in acconto di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2020, da emettere a cura del gestore e con scadenza entro il **10 LUGLIO 2021**;
- seconda rata in acconto di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2020, da emettere a cura del gestore e con scadenza entro il **15 SETTEMBRE 2021**;
- terza rata di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il **2 DICEMBRE 2021**, tenendo conto che:
 - le riduzioni relative alla partecipazione alle raccolte differenziate verranno conteggiate sulla base di quanto rilevato nell'anno precedente;
 - gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2021 avverranno nell'emissione della prima rata dell'anno successivo;
 - tutte le rate dovranno essere riscosse con le modalità stabilite dalla legge istitutiva del tributo e sue successive modifiche e integrazioni, vigenti al momento della emissione delle rate;

UTENZE NON DOMESTICHE

- prima rata in acconto di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2020, da emettere a cura del gestore e con scadenza entro il **15 SETTEMBRE 2021**;



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

- seconda rata in acconto di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2020, da emettere a cura del gestore e con scadenza entro il **31 OTTOBRE 2021**;
- terza rata di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il **2 DICEMBRE 2021**;

Gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2021 avverranno nell'emissione della prima rata dell'anno successivo.

ACQUISITO, altresì, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del TUEL, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'Organo di Revisione Contabile;

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco e la precisazione che è stato aggiunto il paragrafo (il cui testo è a disposizione di ogni Consigliere) relativo al numero di rate ed alle relative scadenze per l'anno 2021, assente dal testo per mero errore materiale;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Ciattini, Irrati, Innocenti;

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- a) Responsabile del servizio (Area 1 - Area Amministrativa e Finanziaria): favorevole per la regolarità tecnica;
- b) Responsabile di ragioneria: favorevole per la regolarità contabile;

CON votazione resa nei modi e forme di legge che ha dato il seguente esito:

voti favorevoli n.10 (Sindaco, Brotini, Prosperi, Giorni, Irrati, Costagli, Pecorini, Cecconi, Mancini, Tanganelli – Partito Democratico);

contrari n. 3 (Innocenti, Barbato, Ciattini - Lega Salvini Premier- Giorgia Meloni Fratelli d'Italia - Forza Italia Berlusconi);

astenuti n. 0;

DELIBERA

1. di APPROVARE le tariffe TARI 2021 risultanti dalle tabelle allegate al presente atto sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di CONFERMARE i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd nella stessa misura di quanto approvato per l'anno 2020 così come riportato nel prospetto allegato A);

3. di STABILIRE le seguenti riduzioni tariffarie in conformità al Regolamento per la disciplina della TARI:

- **Riduzione per le utenze domestiche**

(Art. 12 – del Regolamento comunale TARI Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche)

Nella modulazione della tariffa è stata applicata una riduzione per la raccolta differenziata, sia nella parte fissa che nella parte variabile della stessa, del 13,00%, così come previsto dal comma 658 dell'art.1 della Legge 147/2013.



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30%, alle utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti:

- a) non abbiano subito sanzioni o segnalazioni per abbandono rifiuti;
- b) facciano registrare i seguenti conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati (contenitore grigio):
 - da 81 a 120 litri abitante / anno, riduzione massima del 15%;
 - fino a 80 litri abitante / anno riduzione massima del 30%.

Le riduzioni relative alla partecipazione alle raccolte differenziate verranno conteggiate sulla base di quanto rilevato nell'anno precedente ed il conguaglio dell'effettiva situazione per l'anno 2021 sarà effettuato in occasione della prima rata dell'anno successivo.

Per la determinazione della riduzione il numero dei componenti è quello risultante al 1 gennaio dell'anno in corso.

Nel caso di utenze aggregate i requisiti stabiliti dalle precedenti lettere "a) e b)", per l'applicazione della riduzione, saranno richiesti cumulativamente con gli stessi principi e non potranno essere applicate distintamente a singoli componenti che costituiscono l'aggregato.

La riduzione non sarà concessa alle utenze domestiche per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Nel calcolo delle riduzioni di cui al precedente punto b) non si tiene conto dei seguenti flussi di rifiuti urbani indifferenziati:

- a) conferimenti di eventuali contenitori dedicati alla raccolta di pannoloni e altri presidi medici prodotti da persone affette da patologie riconosciute da SSNN;
- b) conferimento di pannolini, per i quali sia stata chiesta l'esenzione per i nuovi nati fino al compimento del 3° anno di età, fino alla quantità di 50 litri settimanali;

Articolo 13 del Regolamento comunale TARI -Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio;

- **Riduzione per le utenze non domestiche**

(Art. 14- Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani)

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30%, alle utenze non domestiche sulla base del rapporto tra volume complessivo di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento passivo e il volume complessivo di materiali avviati a recupero, secondo il seguente schema:

- a) rifiuti indifferenziati compresi tra il 20,1% e il 30% dei materiali recuperabili, riduzione del 10%;
- b) rifiuti indifferenziati compresi tra il 10,1% e il 20% dei materiali recuperabili, riduzione del 20%;
- c) rifiuti indifferenziati fino al 10 % dei materiali recuperabili, riduzione del 30%.

Per le utenze non domestiche, alle quali il gestore non ha assegnato contenitori dotati di TAG e per le quali non è svolto il rilevamento effettivo dei materiali avviati a recupero, sarà assegnata la quantità risultante da uno svuotamento settimanale di un contenitore da 50 litri.

La riduzione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Il costo unitario CU di cui al punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999, per l'anno 2021 ammonta ad € 0,351/kg;

- **Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti**

(Art. 15 del Regolamento comunale TARI Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti)

Altre agevolazioni, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento comunale TARI:

- a) esenzione per redditi ISEE fino € 5.000,00 (si considerano arrotondati per difetto i valori da 5.000,00 a 5.000,99);
- b) riduzione 30% per redditi ISEE da € 5.001,00 fino a € 10.000,00;



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

Le predette agevolazioni debbono essere richieste dal contribuente su apposito stampato messo a disposizione del Comune, a pena di decadenza entro il 31.12 di ogni anno.

4. di RITENERE opportuno condizionare l'ottenimento delle agevolazioni sopra elencate alla presenza dei seguenti requisiti:

- a. l'agevolazione non sarà concessa alle utenze domestiche che non risultino in regola con i pagamenti TARI pregressi;
- b. l'agevolazione non sarà concessa alle utenze domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti;
- c. l'agevolazione non sarà concessa alle utenze domestiche per le quali non sia registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti;

La richiesta deve essere presentata per l'anno 2021 a pena di decadenza entro il 31/10/2021. L'eventuale conguaglio verrà effettuato nella prima emissione utile dell'anno successivo.

→ Riduzioni per recupero prodotti alimentari:

Per le utenze non domestiche che, in via continuativa, devolvono, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, prodotti alimentari derivanti dalla propria attività per scopi assistenziali, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, ai sensi del Regolamento per la disciplina della TARI, è stabilita una riduzione della parte variabile della TARI pari al prodotto delle quantità (Kg) dei prodotti alimentari devoluti per il 100% del costo unitario CU di cui al punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999. Il costo unitario CU di cui al punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999, per l'anno 2021 ammonta ad € 0,351/kg;

5. di DARE ATTO che:

- o il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- o l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*;
- o che la disciplina di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia TARI, riconosce a tale entrata natura tributaria;
- o che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: definisce, al comma 641, come presupposto impositivo della TARI, *“il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”*; chiarisce, al comma 642, dedicato all'individuazione dei soggetti passivi del nuovo tributo, l'obbligatorietà a carico di *“chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”*; stabilisce, al comma 654, che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”*; prevede, al comma 658, che *“Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze*



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

domestiche”; stabilisce, al comma 660, che “*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*”; prevede, al comma 682, che, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune può determinare, in materia TARI: i criteri di determinazione delle tariffe; la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti; la disciplina delle riduzioni tariffarie; la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva delle famiglie, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

- precisa, al comma 688, le modalità di versamento della TARI ed il numero di rate e le scadenze, affidandone al Comune la definizione, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, ferma restando la possibilità di pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- stabilisce, ai commi 690 e 691, che la TARI è applicata e riscossa dal Comune e che i Comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, affidarne, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione ai soggetti ai quali risulta affidato, alla data del 31/12/2013, il servizio di gestione dei rifiuti;

6. di RICORDARE che:

- la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all’Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'*individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti*;
- il Comune di Cerreto Guidi è ricompreso nel territorio afferente all’Autorità di Ambito Toscana Centro;
- con determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati al “Concorrente 2” (costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.), che ha assunto poi la denominazione “Alia Servizi Ambientali Spa” (in forma abbreviata Alia Spa), a seguito di progetto di fusione delle società Quadrifoglio S.p.A., Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 114 del 12/12/2016;
- l’affidamento sopra citato comprende i Servizi Base di gestione integrata dei rifiuti ed i Servizi Accessori. I Servizi Accessori, complementari alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sono attivati a richiesta dei singoli Comuni;
- relativamente alla gestione amministrativa del tributo sui rifiuti, questo Ente si è avvalso di soggetto esterno, coincidente con il soggetto gestore della raccolta e trattamento, fino all’anno 2020;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 70 del 28/12/2020, ha preso atto del Piano Economico Finanziario TARI anno 2020, approvato da ATO, nell’ambito del quale, oltre ai servizi base, ha attivato una serie di servizi accessori, tra cui il servizio di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), definito tale nell’ambito dell’affidamento in



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte di ATO Toscana Centro a favore di Alia SPA;

- conseguentemente l'Ente oggi, come negli anni passati, non è dotato di adeguata struttura interna atta a fronteggiare il carico di lavoro derivante dalla gestione amministrativa della TARI;
- è ancora in atto l'emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarata dal Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 31/01/2020, fino al 31/07/2020 e prorogata, da ultimo, dal D.L. 22/04/2021, n. 52, fino al 31/07/2021;
- delle varie disposizioni fino ad ora emanate in merito al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente grave crisi economica che ha colpito duramente il tessuto socio-economico del territorio nazionale, e, conseguentemente, quello comunale;
- ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, *“Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico...”*;
- che l'art. 106 del D.L. 34/2020 (*Decreto Rilancio*) ha istituito apposito Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, al fine di compensare gli effetti derivanti dall'emergenza COVID-19 sui bilanci degli enti locali in termini di minori entrate o maggiori spese conseguenti all'emergenza sanitaria in atto;
- il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 212342 del 3 novembre 2020, come sostituito dal successivo Decreto n. 59033 del 1 aprile 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2021, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Tabella 1 allegata al suddetto Decreto riporta il valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti ristorata a ciascun comune, che per il Comune di Cerreto Guidi è pari ad € 201.347,94;
- le seguenti FAQ del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – Area Pareggio di Bilancio – Ambito Certificazione COVID-19: **faq n. 5 del 21/01/2021**: *“La Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 riporta il valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti che verrà ristorata a ciascun comune. Tale importo dovrebbe essere utilizzato dall'ente per finanziare agevolazioni TARI, da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tuttavia, si ritiene che l'ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi – diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) – qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili. Viceversa, non è possibile utilizzare tale importo a copertura di minori entrate comunali”*. n. 36 del 21/01/2021: *“Si ritiene possibile l'utilizzo del richiamato fondo per il finanziamento del conguaglio in parola. Il finanziamento del conguaglio costituisce in ogni caso un'agevolazione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre. Non si ritiene possibile certificare maggiori spese oltre a quelle della perdita massima già riconosciuta. È invece possibile la certificazione di maggiori spese Covid-19 per servizi aggiuntivi non ricompresi nel PEF Rifiuti e, quindi, non coperti dai proventi della Tari/Tari-corrispettivo (ad esempio, la raccolta di rifiuti presso il domicilio di anziani e quarantenati)”*



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

7. di DARE ATTO dei seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/09/2020, avente ad oggetto: “*Tari 2020-approvazione tariffe, riduzioni e agevolazioni*”, con la quale è stata approvata la riduzione del 30%, sulla parte variabile della tariffa, alle Utenze Non Domestiche Tari che, per l’anno 2020, dimostrino l’effettiva completa chiusura dell’attività a causa del COVID-19 nei periodi previsti dalla normativa dando atto che detta agevolazione è da considerarsi prettamente “*episodica*” e che è a carico del bilancio comunale;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 28/12/2020, avente ad oggetto: “*Integrazione alla deliberazione del consiglio comunale n. 37 del 30/09/2020, avente ad oggetto:tari 2020-approvazione tariffe, riduzioni e agevolazioni*”, con la quale è stato approvato l’incremento della somma da destinare alla riduzione sulla parte variabile della tariffa, alle Utenze Non Domestiche Tari che, per l’anno 2020, dimostrino l’effettiva completa chiusura dell’attività a causa del COVID-19 nei periodi previsti dalla normativa, aumentando la percentuale di riduzione che potrà arrivare, in presenza di fondi disponibili, anche alla totale esenzione della TARI per tali periodi evidenziando che detta agevolazione è da considerarsi prettamente “*episodica*” e che è a carico del bilancio comunale;
- la determinazione n. 838 del 31/12/2020, con la quale è stato assunto l’impegno di spesa per le agevolazioni tari per utenze non domestiche con chiusure nell’anno 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica da covid-19 e che, in seguito alle variazioni al bilancio 2020, approvate con la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 30/11/2020, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 28/12/2020, questa Amministrazione ha ritenuto opportuno incrementare la somma da destinare alla riduzione sulla parte variabile della tariffa, alle Utenze Non Domestiche Tari che, per l’anno 2020, dimostrino l’effettiva completa chiusura dell’attività a causa del COVID-19 nei periodi previsti dalla normativa aumentando la percentuale di riduzione che potrà arrivare, in presenza di fondi disponibili, anche alla totale esenzione della TARI per tali periodi dando atto si considera “*completa chiusura*” anche in caso “*di chiusura con possibilità di asporto e/o consegna a domicilio*” per le attività commerciali di somministrazione e ristorazione indicate dalla normativa di riferimento sia per il primo periodo di *lockdown* ad inizio anno sia per le ulteriori chiusure disposte dalla normativa statale negli ultimi mesi del 2020;

8. di PRENDERE ATTO dei seguenti disposti normativi:

- l’art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia), che prevede che “*I comuni possono, in deroga all'[articolo 1, commi 654e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30/09/2020, con cui sono state approvate le tariffe TARI 2020 avvalendosi della facoltà prevista dal citato art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020;
- il Piano Economico Finanziario redatto da ATO Toscana Centro per l’anno 2020, secondo quanto previsto dal citato art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 28/12/2020, di presa d’atto del Piano Economico Finanziario redatto da ATO Toscana Centro per l’anno 2020, con cui è stato stabilito di provvedere al conguaglio del predetto differenziale nei piani finanziari degli anni dal 2021 al 2023 in quote costanti;



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

- della deliberazione consiliare di stessa data avente ad oggetto l'approvazione del piano finanziario tari anno 2021:

9. di DARE ATTO:

- della deliberazione consiliare di stessa data avente ad oggetto l'approvazione del piano finanziario tari anno 2021;
- dei costi tari inseriti nel PEF anno 2019-2020;
- dei costi tari inseriti nel PEF anno 2021;
- che i costi tari dei due anni del PEF 2019-2021 rispettano l'incremento massimo previsto da Arera (6,6%);

10. di EVIDENZIARE che il ribaltamento dei costi aggiuntivi del PEF 2021 comporterebbe un aumento consistente maggiore del 6,6% previsto nei PEF, dando atto che tutto ciò è dovuto alla suddivisione del tributo fra domestico e non domestico, fra le percentuali di utenti appartenenti alla varie categorie, alla conformazione territoriale del Comune, alle superfici imponibili e ad altri parametri non governabili (in buona sostanza lo stesso aumento del 6,6% sui costi PEF, , può comportare un aumento tariffario più basso del 6,6 ed, ugualmente, più alto del 6,6 sulla base di parametri legati alle caratteristiche del Comune);

11. di DARE ATTO della particolare situazione socio economica dovuta alle conseguenze derivanti dagli effetti della pandemia da Covid 19, ritenuto che non sia il momento di aumentare in misura considerevole la tassazione TARI sulle famiglie e sulle imprese, l'Amministrazione comunale ha deciso di intervenire utilizzando i fondi accantonati FCDE TARI, per le seguenti motivazioni:

- la Corte dei Conti prevede che l'accantonamento del FCDE Tari nel rendiconto debba essere calcolato in base ai principi contabili armonizzati anche se il Comune avesse previsto nei PEF un importo minore;
- la stessa Corte niente rileva se il fondo PEF (riportato nel bilancio dell'Ente) è maggiore del fondo FCDE accantonato in base al principio contabile, in quanto tutto rappresenta una manovra cautelativa per il bilancio;
- tale fondo FCDE è legato unicamente alla Tari e non può essere utilizzato per la copertura di altre minori entrate ma, in caso di un valore positivo, lo stesso dovrebbe essere "utilizzato" per la copertura dei costi Tari;
- il fondo FCDE, approvato con il rendiconto 2020, relativo alla TARI, è stato calcolato in base all'importo inserito nei PEF (in misura maggiore per i PEF antecedenti al 2019) – e nei bilanci. Tale importo accantonato, stimato a preventivo e calcolato in base alle dirette Arera, che prevedono un conteggio diverso da quello che scaturisce dall'applicazione del principio contabile armonizzato (fcde che in base al principio arera può essere inserito fino all'80%) è risultato a rendiconto maggiore dell'importo calcolato in base al principio contabile armonizzato;
- tale importo non poteva essere trasferito all'avanzo libero proprio per le motivazioni sopra dette;
- inoltre, il fondo FCDE, approvato con il rendiconto 2020, relativo alla TARI, presenta per alcuni anni una eccedenza fra residuo da incassare ed importo accantonato;

12. di DARE ATTO, pertanto, che viene utilizzato una parte dell'accantonamento FCDE a titolo di TARI nel risultato di amministrazione 2020 necessario a poter limitare un aumento tariffario inferiore a quello che sarebbe scaturito dall'applicazione dei maggiori costi PEF anno 2021;



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

13. di DARE ATTO che l'intervento necessario, calcolato mediante proiezione della tariffazione TARI 2021, all'aumento limitato della tariffa TARI – come da allegato, risulta pari a € 100.000,00 e che, in stessa seduta consiliare, è stato provveduto ad effettuare la variazione di bilancio in parte spesa quale trasferimento “agevolativo” che sarà compensato contabilmente con l'entrata per euro 100.000,00;

14. di APPROVARE l'allegato prospetto inerente le tariffe anno 2021 e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

15. di RICORDARE, altresì, che l'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto “Sostegni bis”) ha stabilito che: *“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. (...);”

16. di DARE ATTO che, nelle more dell'approvazione del Decreto ministeriale di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 73/2021 sopra riportato, la Fondazione Anci-IFEL, con nota del 28/05/2021, ha pubblicato il sistema di calcolo per la ripartizione del fondo statale, da cui deriva la stima dell'importo che sarà assegnato a ciascun Comune a valere sui 600 milioni di euro stanziati, sulla base dei criteri indicati dall'articolo 6 del citato Decreto “Sostegni bis”, che per il Comune di Cerreto Guidi sarà pari ad € 167.612;

TOSCANA	FIRENZE	Cerreto Guidi	10.885	201.348	33.736	167.612
---------	---------	---------------	--------	---------	--------	---------



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

17. di EVIDENZIARE la nota IFEL del 16/06/2021, recante disposizioni interpretative in merito alle agevolazioni TARI non domestiche 2021 (ex art. 6 D.L. 73/2021) e termini per le deliberazioni;

18. di UTILIZZARE, come previsto dalla norma, i fondi sopra descritti per finanziare le agevolazioni alle utenze non domestiche TARI come sotto riportato:

- fino ad azzeramento TARI (parte fissa e parte variabile) per le seguenti attività sulla base delle disponibilità di bilancio, ovvero fino a concorrenza dell'importo che sarà definitivamente assegnato da parte del Ministero:

CAT 1	<i>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</i>	<i>Limitato ai circoli ed alle associazioni sportive</i>
CAT 2	<i>Cinematografi e teatri</i>	<i>Intera categoria</i>
CAT 4	<i>Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</i>	<i>Ad esclusione dei distributori di carburanti e limitato agli impianti sportivi</i>
CAT 7	<i>Alberghi con ristorante</i>	<i>Intera categoria ad esclusione di una classificazione particolari tipo caserme..</i>
CAT 8	<i>Alberghi senza ristorante</i>	<i>Intera categoria</i>
CAT 13	<i>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli</i>	<i>Intera categoria ad esclusione delle attività che non sono state indicate come attività con chiusura obbligatoria (solo a titolo esemplificativo ferramenta, cartoleria.....)</i>
CAT 17	<i>Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbieri, estetista</i>	<i>Intera categoria ad eccezione delle lavanderie classificate in tale categoria rimaste aperte</i>
CAT 22	<i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie</i>	<i>Intera categoria</i>
CAT 23	<i>Mense, birrerie, amburgherie</i>	<i>Intera categoria</i>
CAT 24	<i>Bar, caffè, pasticceria</i>	<i>Intera categoria</i>
CAT 27	<i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio</i>	<i>Limitato a fiori e piante e pizza al taglio</i>
CAT 30	<i>Discoteche, night-club</i>	<i>Intera categoria</i>
CAT 31	<i>Agriturismo, affittacamere, residence</i>	<i>Intera categoria</i>

19. di DARE ATTO che il suddetto intervento comporta un costo per agevolazioni a carico del bilancio stimato in euro 170.000,00 da quantificare con esattezza al momento dell'applicazione delle riduzioni deliberate con il presente atto;

20. di CONDIZIONARE l'ottenimento delle agevolazioni sopra elencate alla presenza dei seguenti requisiti:

- l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche che non risultino in regola con i pagamenti TARI pregressi, dando atto che i pagamenti arretrati potranno essere compensati con tale agevolazione;
- l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti;



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

- c. l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche per le quali non sia registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti;

21. di DARE ATTO che le indicazioni IFEL possono trovare conferma nel nuovo quadro normativo del corrente anno 2021, stante il richiamo del Legislatore ad introdurre agevolazioni finalizzate ad *“attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività”*, anche *“in misura superiore alle risorse assegnate”*, evitando *“in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti”*, e così pertanto indicando espressamente agli Enti Locali il percorso applicativo prefigurato dal comma 660 della L. 147/2013;

22. di RICORDARE che:

- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 106 comma 3-bis, del DL 34/2020, convertito con L.77/2020, aveva differito al 31 gennaio 2021 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, di cui all'art. 151, comma 1 del TUEL;
- il Decreto Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. serie generale n.13 del 18/01/2021, ha ulteriormente differito al 31 marzo 2021 la data ultima di approvazione del suddetto bilancio di previsione 2021/2023;
- l'art. 30, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) ha ulteriormente differito al 30/04/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- l'art. 3, comma 2, del D.L. 30 aprile 2021, n. 56 ha ulteriormente differito al 31/05/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) ha stabilito che *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.”*;

23. di STABILIRE che il piano delle riscossioni TARI per l'anno 2021, da emettere a cura del gestore, avverrà in numero tre rate, con la seguente ripartizione:

UTENZE DOMESTICHE

- prima rata in acconto di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2020, da emettere a cura del gestore e con scadenza entro il **10 LUGLIO 2021**;
- seconda rata in acconto di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2020, da emettere a cura del gestore e con scadenza entro il **15 SETTEMBRE 2021**;
- terza rata di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il **2 DICEMBRE**



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

2021, tenendo conto che:

- le riduzioni relative alla partecipazione alle raccolte differenziate verranno conteggiate sulla base di quanto rilevato nell'anno precedente;
- gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2021 avverranno nell'emissione della prima rata dell'anno successivo;
- tutte le rate dovranno essere riscosse con le modalità stabilite dalla legge istitutiva del tributo e sue successive modifiche e integrazioni, vigenti al momento della emissione delle rate;

UTENZE NON DOMESTICHE

- prima rata in acconto di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2020, da emettere a cura del gestore e con scadenza entro il **15 SETTEMBRE 2021**;
- seconda rata in acconto di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2020, da emettere a cura del gestore e con scadenza entro il **31 OTTOBRE 2021**;
- terza rata di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il **2 DICEMBRE 2021**;

Eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2021 avverranno nell'emissione della prima rata dell'anno successivo;

24. di TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. 201/2011, con avvio della procedura di trasmissione telematica;

25. di TRASMETTERE il presente atto al gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani Alia SpA.;

26. di DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria del presente atto è il Dirigente dell'Area 1 – Amministrativa e Finanziaria, Dott.ssa Isa Luchi;

27. di DICHIARARE il presente atto, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione palesemente espressa che ha dato il seguente esito: voti favorevoli n.10 (Sindaco, Brotini, Prosperi, Giorni, Irrati, Costagli, Pecorini, Cecconi, Mancini, Tanganelli – Partito Democratico); contrari n. 3 (Innocenti, Barbato, Ciattini - Lega Salvini Premier- Giorgia Meloni Fratelli d'Italia - Forza Italia Berlusconi); astenuti n. 0.

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossetti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giampiero Vangi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.